



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## **Comune di Udine**

**Servizio Opere Pubbliche**

### **DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

**Oggetto: PNRR Next Generation EU M5C2 Inv. 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”. Opera 7806 “Rifunzionalizzazione e adeguamento dell'ex scuola Bonaldo Stringher da destinare a sede degli uffici della Procura della Repubblica” CUP C22D18000020007 CIG 97220834B1. Presa d'atto subappalto all'impresa PAWI WORK S.R.L. di Montebelluna (TV) (Cat. OG2).**

**N. det. 2025/5720/194**

**N. cron. 576 del 30/04/2025**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale N. cron. 991 del 13.06.2023 i lavori d'appalto “PNRR Next Generation EU M5C2 Inv. 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Opera 7806 “Rifunzionalizzazione e adeguamento dell'ex scuola Bonaldo Stringher da destinare a sede degli uffici della Procura della Repubblica I Lotto” CUP C22D18000020007 CIG 97220834B1” sono stati aggiudicati alla ditta CP Costruzioni s.r.l. con sede in Trieste, via Filzi n.17, P.IVA 01214830323, per l'importo di € 8.502.910,59 (di cui oneri della sicurezza pari ad € 285.279,56), oltre IVA al 10% e conseguentemente per complessivi totali lordi € 9.353.201,65;
- con Determinazione Dirigenziale n. cron. 1145 del 04.07.2023 veniva disposto l'esito favorevole dei controlli e la conseguente efficacia dell'aggiudicazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. cron. 2420 del 18.07.2023 veniva approvato l'aggiornamento del quadro economico;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 26.07.2023 (N. 1342 Rep.);
- i lavori sono stati consegnati in data 13.11.2023;

VISTA l'istanza presentata della ditta appaltatrice pervenuta al PG/E N. 0050975 del 01.04.2025 e successive integrazioni per l'autorizzazione al subappalto in favore della ditta PAWI WORK S.R.L. con sede in via Don Minzoni n. 74/A a Montebelluna (TV), Partita IVA 004828910267, per la fornitura e posa in opera di sottofondi e massetti (cat. OG2) per l'importo di € 35.600,00 (compresi oneri per la sicurezza quantificati in € 1.000,00) oltre IVA;

ATTESO CHE il termine di cui all'art. 105 comma 18 ultimo periodo scade il giorno 16.04.2025;

RICORDATO che all'appalto in oggetto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 in materia di subappalto vigente al momento della stipula del contratto;

ESAMINATA la documentazione che l'impresa appaltatrice ha provveduto, unitamente alla richiesta di autorizzazione e successive integrazioni, a trasmettere:

- Istanza di subappalto;
- Mod. 2.1 - Allegato A: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice (oppure cottimista), relativa al possesso dei requisiti;
- Mod. 2.1 bis - Allegato A bis: Dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti in carica o cessati come indicati all'art. 80, co. 3, del d.lgs. 50/2016, relativamente al possesso dei requisiti (a cura del subappaltatore/cottimista);
- Mod. 3.1 - Dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta subappaltatrice, relativa alla regolarità della propria posizione contributiva, posizioni di iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile, e possesso di dipendenti;
- Mod. 5.1 – Dichiarazione di iscrizione alle Camera di Commercio;
- Mod. 10.1 - Tracciabilità dei flussi finanziari della ditta subappaltatrice (oppure cottimista);
- Mod. 11.1 – Impresa subappaltatrice Dichiarazione sulla composizione societaria;
- Contratto di subappalto sottoscritto dalle parti;
- DURC INPS\_44719035 dell'impresa subappaltatrice;
- Fotocopia documenti di identità;
- Visura camera di commercio ditta subappaltatrice;
- Dichiarazione titolare effettivo ditta subappaltatrice e insussistenza conflitto di interessi;

VERIFICATO ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che:

- il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare o concedere a cottimo le lavorazioni in oggetto nella misura consentita dalla legge;
- il subappaltatore ha reso in atti la dichiarazione in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 (Modello 2.1);
- l'importo delle singole opere da affidare in subappalto risulta inferiore ai limiti di Legge ed è, unitamente ai subappalti già autorizzati, inferiore alla quota massima subappaltabile;

RICORDATO che:

- il subappaltatore o cottimista, ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
- l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

- l'appaltatore e, per suo tramite, l'Impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, deve trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
- l'appaltatore e, per il suo tramite, l'impresa subappaltatrice, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, deve trasmettere all'Amministrazione copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
- l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al d.P.R. n. 62/2013;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi del comma 15 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016;
- che il subappaltatore è tenuto all'osservanza dei principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il contraente principale è consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista, in relazione al rispetto della percentuale di assunzioni obbligatoria imposta dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (come convertito, con modifiche, dalla L. 108/2021) e partitamente declinata nella documentazione di gara nonché nelle "Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021. Al mancato adempimento dell'obbligo di assunzione in parola consegue, tra l'altro, l'applicazione delle penali, secondo le modalità ed i termini indicati Capitolato Speciale d'Appalto;

RICORDATO che l'art. 105 c 18 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta: [...]. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà;

VISTO l'esito positivo dei controlli di cui art. 80 del D. Lgs 50/2016 effettuati dal Servizio Amministrativo Appalti;

ATTESTATO CHE i controlli si sono conclusi dopo il termine previsto dal codice per l'autorizzazione, e pertanto con il presente provvedimento di presa d'atto del formarsi dell'autorizzazione per silenzio assenso, si formalizza contestualmente che, in esito ai suddetti controlli, il subappalto risulta legittimo e conforme alla normativa sopra richiamata;

VERIFICATO CHE la quota complessiva oggetto di subappalto della categoria OG2 (compreso quanto già autorizzato) ammonta al 4,49%;

ATTESO che, come risulta dalla documentazione prodotta, il subappaltatore ha dichiarato che il

ribasso rispetto al prezzo di aggiudicazione è non superiore al 20%;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta subappaltatrice tramite DURC INPS\_44792609 con scadenza validità 24.06.2025;

PRESO ATTO che il subappalto è ammesso nei limiti di quanto disposto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il parere riguardo l' idoneità tecnica rilasciato dal CSE e dal DL in data 15.04.25;

VISTO il rapporto dell'Ufficio "U.Org. Opere Strategiche Edilizia Pubblica" di data 16.04.2025 con il quale si propone di autorizzare il subappalto dei lavori in oggetto;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14, per quanto applicabile;
- il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., per quanto applicabile;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;

#### DISPONE

1. la presa d'atto, in esito al positivo riscontro dei controlli sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore, inerente l'intervenuta autorizzazione, per formazione del silenzio assenso ai sensi del comma 18, ultimo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, relativo al subappalto all'Impresa subappaltatrice PAWI WORK S.R.L. con sede in via Don Minzoni n. 74/A a Montebelluna (TV), Partita IVA 004828910267, per la fornitura e posa in opera di sottofondi e massetti (cat. OG2) per l'importo di € 35.600,00 (compresi oneri per la sicurezza quantificati in € 1.000,00) oltre IVA, come da istanza presentata dall'impresa appaltatrice CP Costruzioni s.r.l. con sede in Trieste, via Filzi n.17, P.IVA 01214830323, appaltatrice nell'ambito dei lavori dell'opera 7806 in oggetto;
2. di provvedere, tenuto conto che il subappaltatore ha rinunciato al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, alla verifica dell'intervenuta quietanza delle relative fatture da parte dell'Appaltatore in occasione di ogni stato di avanzamento lavori;
3. di dare atto che la ditta appaltatrice e i subappaltatori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 in materia di subappalto e dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto di che trattasi;
4. di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori restano obbligati ad osservare le misure contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013. In particolare:
  - si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al d.P.R. 62/2013 e nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Udine” disponibile al seguente indirizzo:

[https://www.comune.udine.it/content/download/2168/32100/file/Codice\\_di\\_Comportamento\\_-\\_Comune\\_di\\_Udine\\_-\\_D.G.\\_n.\\_136\\_del\\_26.03.2024.pdf](https://www.comune.udine.it/content/download/2168/32100/file/Codice_di_Comportamento_-_Comune_di_Udine_-_D.G._n._136_del_26.03.2024.pdf)

5. di evidenziare altresì che l'appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PIAO “Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025-2027” con Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile sul sito web dell'amministrazione alla sezione “amministrazione – trasparente altri contenuti”;
6. di dare atto, come indicato in premessa, che il subappaltatore è tenuto all'osservanza dei principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
7. di dare altresì atto, come indicato in premessa, che il subappaltatore/cottimista è tenuto agli adempimenti in relazione al rispetto della percentuale di assunzioni obbligatoria imposta dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (come convertito, con modifiche, dalla L. 108/2021) e partitamente declinata nella documentazione di gara nonché nelle “Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021. Al mancato adempimento dell'obbligo di assunzione in parola consegue, tra l'altro, l'applicazione delle penali, secondo le modalità ed i termini indicati Capitolato Speciale d'Appalto;
8. di dare infine atto che l'U.Org. Opere Strategiche Edilizia Pubblica provvederà a trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell'Ente (Art. 37, c.1., lett. B) d.lgs. n. 33/2013).

IL DIRIGENTE “ad interim” DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca